



BOZZA SCHEMA DI CONTRATTO

LAVORI DI

MODIFICA E ADEGUAMENTO CABINA MT FABBRICATO OPERATORI DOGANALI E SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI CONSUMI ELETTRICI OPERATORI DOGANALI E TECNOLOGICO

DATI APPALTO

DATI APPALTO	
Codice Identificativo Gara (CIG)	
Contratto	
Importo dei lavori	
Oneri della Sicurezza	
TOTALE APPALTO	

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Progettista



SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO PER MODIFICA E ADEGUAMENTO CABINA MT FABBRICATO OPERATORI DOGANALI E SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI CONSUMI ELETTRICI OPERATORI DOGANALI E TECNOLOGICO. CIG:

Tra

La " SOCIETA' INTERPORTO DI TORINO - S.I.TO" S.p.a. con sede legale in Orbassano (TO), Km. 20+500 Tangenziale Sud, C.A.P. 10043, Interporto di Torino - Prima Strada, n. 2, C.F. e P. I.V.A. 03717710010, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante Ing. Giovanni Battista Quirico, nato a Valfenera d'Asti (AT) il giorno 11 novembre 1947, codice fiscale QRC GNN 47S11 L574G, giusta i poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione della S.I.TO s.p.a. in data 4 luglio 2018, e per la carica domiciliato presso la Sede della Società "S.I.TO S.p.a", in seguito, nel presente atto, denominata "SITO" oppure "stazione appaltante"

E

NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA

La Società con sede legale in - C.F. e P. IVA, iscritta al Registro delle Imprese di al Numero .., in persona del Legale Rappresentante Sig., nato a ... il, codice fiscale - munito dei necessari poteri e per la carica domiciliato presso la Sede della Società ".....", in seguito, nel presente atto, denominata anche "Affidatario".

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO DI IMPRESE

La Società con sede legale in - C.F. e P. IVA, iscritta al Registro delle Imprese di al Numero .., in persona del Legale Rappresentante Sig., nato a ... il, codice fiscale - munito dei necessari poteri e per la carica domiciliato presso la Sede della Società ".....", che agisce quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del notaio _____, in _____, Repertorio n° _____ in data _____, tra essa e le seguenti imprese mandanti:

Impresa - 1 _____

C.F.: _____, Partita I.V.A. _____

con sede in _____, Via _____, n° _____

Impresa - 2 _____

C.F.: _____, Partita I.V.A. _____

con sede in _____, Via _____, n° _____

Impresa - 3 _____

C.F.: _____, Partita I.V.A. _____

con sede in _____, Via _____, n° _____

Impresa - n _____

C.F.: _____, Partita I.V.A. _____

con sede in _____, Via _____, n° _____

in seguito, nel presente atto, denominata anche "Affidatario".



SITO e l’Affidatario sono anche definiti collettivamente le “Parti” e singolarmente “Parte”.

PREMESSO CHE

- a) S.I.TO è la società che, in attuazione della legge regionale del Piemonte 6 marzo 1980, numero 11, ha per oggetto "la promozione, la progettazione, il finanziamento, la realizzazione, in via diretta o indiretta", del centro interportuale polifunzionale di Orbassano e delle strutture connesse e, in tale qualità, essa procede all'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture strumentali alla realizzazione del proprio oggetto sociale nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- b) con Delibera del Consiglio di Amministrazione della S.I.TO Spa in data 4 luglio 2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “LAVORI DI MODIFICA E ADEGUAMENTO CABINA MT FABBRICATO OPERATORI DOGANALI E SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI CONSUMI EDIFICIO OPERATORI DOGANALI E TECNOLOGICO” per un importo complessivo di € 141.071,68, di cui € 3.072,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- c) il Consiglio di Amministrazione della S.I.TO, con delibera del 4 luglio 2018, ha approvato l'oggetto e l'importo a base d'asta, la procedura e il criterio di aggiudicazione, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
- d) il bando è stato pubblicato nel testo integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data2018 - numero ...; sono altresì avvenute le pubblicazioni ai sensi di legge;
- d) la Commissione Giudicatrice, nell'ambito delle proprie attività, ha proposto all’Ente Appaltante l'aggiudicazione in base al miglior offerente, che è risultato la società come da verbale in data 2018;
- e) le operazioni di gara si sono svolte in ossequio alla normativa in vigore nella materia e sono pertanto regolari;
- f) la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi articolo 33 - comma 1 del Decreto Legislativo numero 50/2016, ha provveduto all'aggiudicazione, nel corso dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione S.I.TO S.p.A. in data 2018, nel rispetto dei tempi previsti dalla norma;
- g) ai sensi dell'articolo 32 - comma 7 del Decreto Legislativo numero 50/2016 l'aggiudicazione è divenuta efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo alla società.....;
- h) è stato applicato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto previsto dall'articolo 32 - comma 9 del Decreto Legislativo numero 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni;
- i) con il presente atto la S.I.TO e l'Affidatario intendono formalizzare il rapporto contrattuale concernente l'affidamento in appalto dei lavori relativi alla MODIFICA E ADEGUAMENTO CABINA MT FABBRICATO OPERATORI DOGANALI E SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI CONSUMI ELETTRICI OPERATORI DOGANALI E TECNOLOGICO. CIG:

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse e Documenti Contrattuali

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, unitamente ai documenti contrattuali ("Documenti Contrattuali").



2. I Documenti Contrattuali, ancorchè non allegati, che, in aggiunta alle disposizioni di legge applicabili, disciplinano i rapporti fra le Parti, sono:

- a) il bando e la documentazione di gara, completa di tutti gli allegati;
- b) il presente Contratto;
- c) le polizze di garanzia;
- d) tutta la cogente normativa in materia di contratti pubblici di lavori, lavori e forniture;
- e) tutta la normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) il capitolato generale degli appalti di cui al D.M. 145/2000;
- g) inoltre sono documenti contrattuali i seguenti:
 - 1) il Capitolato Speciale d'Appalto contenente le modalità e le condizioni per l'esecuzione delle prestazioni affidate in appalto ("Capitolato Speciale"), il cui testo si intende come qui integralmente trascritto;
 - 2) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e allegati.....
 - 3) il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) numero protocollocon scadenza validità
 - 4) l'offerta economica prodotta dal concorrente in fase di gara risultata aggiudicataria dell'appalto;
 - 5) il Capitolato Speciale - Specifiche Tecniche;
 - 6) il cronoprogramma dei lavori;
 - 7) il Computo metrico;

.....

Tutti i documenti citati, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, si intendono integralmente richiamati ai fini della regolamentazione delle condizioni inerenti l'appalto e di ogni adempimento relativo all'esecuzione del medesimo, e costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - Norme che regolano il Contratto

1. L'appalto viene assegnato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, delle condizioni, dei patti, degli obblighi e degli oneri stabiliti nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali, che l'Affidatario dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. In particolare, l'Affidatario prende sin d'ora atto che il testo del Capitolato Speciale di Appalto si intende come qui integralmente trascritto.
2. Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, troveranno applicazione le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, quelle del Codice Civile, dei regolamenti e contratti di categoria di settore nonché le norme e le prescrizioni applicabili al presente atto.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 codice civile l'Affidatario conferma la piena conoscenza, e quindi accetta fin d'ora tutte le condizioni inserite o richiamate nel Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 3 - Dichiarazioni dell'Affidatario

1. Con la stipula del presente Contratto, l'Affidatario conferma e dichiara:
 - a) che quanto risulta dal presente Contratto e dai Documenti Contrattuali definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire;



- b) di aver preso visione e di conoscere i luoghi in cui i Lavori saranno prestati;
 - c) di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni oggetto dei Lavori e per la formulazione dell'offerta;
 - d) di aver esaminato e di conoscere tutti i Documenti Contrattuali che individuano e descrivono l'oggetto dei Lavori e di trovare, pertanto, complete ed esaurienti ai fini dei Lavori tutte le informazioni ricevute;
 - e) di essere perfettamente edotto di tutto quanto attiene alla prestazione dei Lavori;
 - f) di disporre dell'idoneità giuridica, dell'esperienza, delle competenze, dei mezzi tecnici e finanziari necessari per l'esecuzione dei Lavori nonché di risorse, del personale e delle attrezzature necessarie, idonee e sufficienti a garantire, con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari, la corretta e puntuale esecuzione dei Lavori.
2. L'Affidatario inoltre conferma il contenuto di tutte le dichiarazioni prodotte in fase di offerta, che qui si intendono come integralmente riportate.
3. Le Parti si danno espressamente atto che la mancata presa di conoscenza da parte dell'Affidatario di uno o più dati, concernenti elementi rilevanti ai fini della prestazione dei Lavori, non lo esonera in alcun modo dal prestare i Lavori a perfetta regola d'arte, nel puntuale rispetto dei termini e delle previsioni stabilite nel presente Contratto.

Articolo 4 - Oggetto e descrizione dei Lavori affidati in appalto

1. Con il presente Contratto, la S.I.TO affida in appalto all'Affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione delle attività concernenti i Lavori, come descritte nel Capitolato Speciale – allegato 4.IE e nella Relazione tecnica specialistica – allegato 3.IE e nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini ivi descritti.
2. Oltre ai compiti e agli obblighi elencati nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale, devono intendersi incluse nell'oggetto del Contratto tutte le attività, nessuna esclusa, necessarie ad assicurare l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni concernenti i Lavori nonché la loro piena idoneità agli scopi e agli interessi della S.I.TO sottesi all'affidamento delle stesse. Per quanto attiene alla descrizione dei lavori, alle modalità di espletamento dello stesso e per l'individuazione delle aree oggetto di intervento, si richiamano espressamente le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, che l'Affidatario dichiara di ben conoscere e accettare integralmente.
3. Le prestazioni da fornire potranno essere ridotte o aumentate per eventuali ulteriori esigenze da parte della S.I.TO S.p.A.

Art. 5 AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. Il Corrispettivo dei Lavori oggetto del presente appalto risulta dal ribasso offerto dall'Affidatario in sede di gara e approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della S.I.TO in data 2018.
2. L'importo netto contrattuale totale, a seguito del ribasso offerto in fase di gara pari al% (..... per cento) ammonta a Euro (..... virgola) calcolato sull'importo complessivo dell'appalto stimato netto posto a base di gara e pari a Euro (..... virgola) oltre a IVA di legge, così suddivisi: Euro (..... Virgola.....), oltre a IVA di legge per i lavori ed Euro (..... virgola) per oneri della sicurezza, oltre a IVA di legge non soggetti a ribasso.



Ai sensi del normato dell'articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo numero 50/2016 i costi della sicurezza aziendale, ricompresi nell'offerta economica, ammontano a Euro(..... virgola) e i costi della manodopera ammontano a Euro(.....).

3. Negli importi indicati nella documentazione di gara si intendono compresi e compensati tutti gli oneri e le incombenze connessi con lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto e quelli derivanti dal rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, nazionali e regionali, vigenti in materia.

4. Il contratto è stipulato interamente “a corpo”, per cui l'importo di contratto resta fisso ed invariabile e alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità dei lavori non potrà essere invocata da nessuna delle parti contraenti.

5. L'Affidatario prende atto e accetta fin d'ora che il corrispettivo indicato è comprensivo di ogni onere e spesa ed è remunerativo di tutte le prestazioni ed esecuzioni connesse rese dall'Affidatario in attuazione del presente contratto.

6. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari al netto del ribasso d'asta.

Articolo 6 - Modalità di pagamento del corrispettivo per i Lavori

1. I Lavori oggetto del presente atto sono finanziati con fondi privati.

2. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà corrisposta qualora richiesta a favore dell'Affidatario, un'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento dell'importo netto di affidamento dell'appalto da corrispondere all'Affidatario entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

3. I successivi pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, abbiamo raggiunto l'importo netto non inferiore a € 60.000,00.

Il pagamento dell'ultima rata d'acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo la formale attestazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nell'anno contabile nel quale è stata erogata l'anticipazione viene effettuata apposita trattenuta ai sensi di legge, a compensazione dell'anticipazione erogata.

La fattura potrà essere emessa dopo l'emissione del Certificato di pagamento.

Il pagamento della fattura avverrà a 60 giorni fine mese data fattura previa verifica della regolarità contributiva DURC.

4. L'Affidatario dichiara di accettare sin d'ora tutte le verifiche e i controlli previsti dalla vigente e futura normativa applicabile al presente atto effettuati da parte della S.I.TO.

5. Il rispetto della modalità inerente la procedura di pagamento esplicitata nel Capitolato Speciale, che l'Affidatario dichiara sin d'ora di conoscere e accettare integralmente, è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

6. Trattandosi di contratto con corrispettivo a corpo, in occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della



quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale.

7. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

8. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Il conto dovrà essere emesso entro 60 giorni dall'ultimazione lavori.

Il Certificato di Regolare Esecuzione, dovrà essere emesso entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.

La fattura di svincolo delle ritenute dello 0,50 per cento potrà essere emessa dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il pagamento della fattura di svincolo delle ritenute dello 0,50 per cento, avverrà a 60 giorni fine mese data fattura previa verifica della regolarità contributiva DURC.

9. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Affidatario, si provvede comunque alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

10. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

11. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

12. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Affidatario risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

13. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

14. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Affidatario ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 7 INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.

Art. 8 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'AFFIDATARIO

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'Affidatario elegge domicilio in _____, presso _____, alla via _____, n. _____



2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT _____ acceso presso _____

Art. 9 TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALI PER I RITARDI

1. L'Affidatario si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 72 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,00 per mille dell'importo contrattuale.

Art. 10 SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Affidatario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

Art. 11 ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'Affidatario le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.
2. Sono a carico dell'Affidatario le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'Affidatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.



4. L'Affidatario deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 12 - Obblighi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro

1. Nella qualità di Datore di Lavoro l'Affidatario è tenuto ad osservare e far osservare al personale dipendente ed a quello di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l'esecuzione dei Lavori, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione degli infortuni e di igiene e sicurezza del lavoro in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.

2. A tal fine l'Affidatario è, tra gli altri obblighi, tenuto a:

- a) impartire al proprio personale ogni istruzione o mezzo di protezione che sia richiesto nello svolgimento delle prestazioni;
- b) impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti, assicurandone gli eventuali adeguamenti;
- c) utilizzare prodotti e materiali di fornitura in regola con tutti i requisiti di legge o di regolamento;
- d) vigilare affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite da S.I.TO, ai sensi del Decreto Legislativo numero 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni, su eventuali rischi specifici esistenti negli ambiti in cui si svolgono i Lavori, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività svolte.

Resta inteso che eventuali maggiori oneri discendenti dall'osservanza delle norme e prescrizioni sopra indicate resteranno a esclusivo carico dell'Affidatario, che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti della S.I.TO.

Art. 13 VARIAZIONI AL CONTRATTO

1. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova procedura di affidamento se rispettati i termini di cui all'articolo 106 comma 1 del codice dei contratti.
2. Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.
3. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 14 COLLAUDO DEI LAVORI E REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, deve essere confermato dal responsabile del procedimento.



Tale certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Affidatario risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.
3. L'Affidatario deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; dalla data della consegna anticipata e limitatamente alle parti di opera che ne formano oggetto, cessa l'obbligazione di provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione.

Art. 15 CONTROVERSIE

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.
2. L'Affidatario terrà sollevata ed indenne la SITO Spa da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.
3. Le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno demandate al collegio consultivo tecnico, ove istituito ai sensi dell'articolo 207 del codice dei contratti.
4. Qualora non si stipuli l'accordo bonario e la controversia non sia composta mediante il collegio consultivo tecnico di cui al comma 3, la definizione di tutte le controversie è demandata al Giudice ordinario presso il luogo in cui il contratto è stipulato.

Art. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della



concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

2. La SITO Spa dovrà risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'Affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli articoli 108 e 109 del codice dei contratti.

Art. 17 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'Affidatario:

a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative;

b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni;

c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle lavorazioni concesse in subappalto.

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:

a. l'Affidatario è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva in data _____ numero _____

Art. 18 SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

2. I lavori che l'Affidatario ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; l'autorizzazione al subappalto è soggetta a quanto disposto dal comma 6.

3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subAffidatario in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona



nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

5. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subAffidatario degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Affidatario. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
7. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subAffidatario, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a. quando il subAffidatario o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso inadempimento da parte dell'affidatario;
8. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Art. 19 GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, l'Affidatario ha prestato apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero _____ in data _____ rilasciata _____ dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale _____ di _____, per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto e Art. 103 comma 5 del codice dei contratti.
3. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, l'Affidatario è obbligato ad assumere la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.
5. L'Affidatario, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero ___ in _____ data _____ rilasciata _____ dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, per un importo pari a € _____.

Art. 20 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Affidatario si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.



3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L'Affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

Art. 21 ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE

1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011 e smi.
2. La SITO ha acquisito la dichiarazione dell'Affidatario in riferimento all'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.

Art. 22 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e smi.
2. L'Affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 23 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.
2. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico della SITO Spa.
3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Art. 24 PROTEZIONE, TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'articolo 13 del GDPR 2016/679 (Regolamento europeo in materia di privacy) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della stipula del presente Contratto, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini previsti dal presente atto e saranno conservati presso la sede della S.I.TO S.p.A., Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 15 del GDPR 2016/679.



2. Il conferimento dei dati personali richiesti in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto e nel corso della gestione dello stesso ha carattere obbligatorio in quanto costituisce presupposto necessario per l'adempimento da parte della S.I.TO degli obblighi contrattuali. Pertanto, in caso di rifiuto di fornire i dati, la S.I.TO si potrebbe trovare nell'impossibilità di dare esecuzione al presente contratto.
3. I dati personali riguardanti l'Affidatario nonché dipendenti e organi dell'Affidatario medesimo saranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività della S.I.TO, tra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) l'esecuzione del presente Contratto in relazione al quale i suddetti dati sono richiesti e di ogni eventuale successiva integrazione del medesimo;
 - b) l'esecuzione di obblighi di legge in genere;
 - c) la gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
 - d) le esigenze di tipo operativo e gestionale della S.I.TO;
 - e) le esigenze connesse alla sicurezza dell'Interporto.
4. I dati personali raccolti per le finalità indicate saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, secondo i principi di correttezza, di liceità e di trasparenza, con tutela della riservatezza e dei diritti dell'Affidatario.
5. I dati personali trattati potranno essere comunicati a:
 - a) dipendenti della S.I.TO che abbiamo necessità di gestire i dati per la corretta esecuzione dei rapporti contrattuali, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra;
 - b) società di informatica della cui collaborazione la S.I.TO si avvale;
 - c) società, enti, consorzi o altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito ed altre attività connesse alla gestione contabile ed amministrativa, nonché società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono alla S.I.TO altri servizi collaterali, i quali potranno trattare i dati ricevuti nei limiti in cui ciò sia strumentale all'esercizio delle attività ad essi affidate dalla S.I.TO medesima;
 - d) Organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti istituzionali, in attuazione di specifiche disposizioni di legge;
 - e) Imprese di assicurazione, consulenti in materia fiscale, finanziaria e legale, che gestiranno i dati sulla base di contratti con la S.I.TO atti a garantire l'obbligo di riservatezza e la correttezza nel trattamento dei dati stessi. Tali soggetti potranno comunicare i dati raccolti nei limiti in cui ciò sia funzionale all'esecuzione dei contratti suddetti.
6. In ogni momento l'Affidatario potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento dei dati personali i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del citato GDPR 2016/679. Titolare dei dati personali è la S.I.TO S.p.A., con sede legale in Prima Strada numero 2 - Orbassano (TO).
Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra è la S.I.TO S.pa.

Articolo 25 – FORO ESCLUSIVO

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

Articolo 26 - Trasparenza dei prezzi

1. L'Affidatario espressamente ed irrevocabilmente:



- a) dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
 - c) si obbliga a non versare, ad alcun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese nel rispetto del comma precedente, il Contratto si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa dell'Affidatario che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 27 – COMUNICAZIONI FRA LE PARTI

1. Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto dovranno essere inviate in forma scritta, a mezzo fax o di lettera raccomandata o idoneo strumento informatico o pec ai seguenti indirizzi:

Se alla S.I.TO, al seguente indirizzo:

Orbassano (TO), Km. 20+500 Tangenziale Sud, C.A.P. 10043, Prima Strada, numero 2.

Fax: 011-3975775;

e.mail: amministrazione.bosio@sitospa.it;

pec: bosio.sitospa@pec.it

Se all'Affidatario, al seguente indirizzo:

.....

Fax:

e.mail:

pec:

o al diverso indirizzo che le Parti avranno comunicato per iscritto.

Articolo 28 – CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto e i Documenti Contrattuali costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme.
2. Qualunque modifica al presente Contratto e ai Documenti Contrattuali non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
3. Le Parti si riservano di uniformare il contenuto del presente atto a eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante l'espletamento dei lavori.
4. L'Affidatario prende atto che S.I.TO si è dotata di Codice Etico ai sensi del Decreto Legislativo numero 231/2001 e sue modifiche ed integrazioni.



La società è tenuta a conoscere e rispettare i principi e le regole etico-comportamentali indicati nel Codice Etico della S.I.TO S.p.A. disponibile sul sito internet della società www.sitospa.it, emanato ai sensi del Decreto Legislativo numero 231/2001 e sue modifiche ed integrazioni.

La realizzazione da parte della società e dei suoi collaboratori di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del Decreto Legislativo numero 231/2001 e sue modifiche ed integrazioni, del quale in qualche modo la S.I.TO S.p.A. sia venuta a conoscenza, legittima quest'ultima a recedere dal contratto per giusta causa. Ciò fatto salva l'ulteriore richiesta di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Società.

5. Per motivi di riservatezza, le notizie e i dati relativi alla S.I.TO, comunque venuti a conoscenza dell'Affidatario o di chiunque collabori alle sue attività in relazione all'esecuzione del presente appalto non dovranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicati, divulgati o lasciati a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti dal presente atto.

6. Per tutto quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di lavori, al Codice Civile e a tutte le norme e i regolamenti applicabili.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile, l'Affidatario dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati nonché di accettare tutte le condizioni e patti in essi contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

.....